

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

LA PROCEDURA DI INTERPELLO SCOLASTICO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Cos'è l'interpello e quando si attiva?

L'interpello è un avviso pubblico di reclutamento emanato da una singola istituzione scolastica per coprire cattedre o posti vacanti quando i canali ordinari sono impraticabili. Si attiva come procedura sussidiaria solo a due precise condizioni concomitanti:

- Le graduatorie di istituto della scuola sono completamente esaurite o nessun candidato ha accettato la supplenza proposta.
- Sono state consultate e sono risultate esaurite o senza esito anche le graduatorie di tutte le altre scuole della provincia (le cosiddette **scuole viciniori**).

A chi si rivolge la procedura e con quale ordine di priorità?

L'avviso è finalizzato a individuare tempestivamente docenti disponibili a stipulare un contratto a tempo determinato. Le candidature pervenute vengono valutate secondo il seguente ordine di priorità normativa:

- **Fascia I:** Docenti in possesso di specifica abilitazione o specializzazione per i posti di sostegno.
- **Fascia II (In subordine):** Docenti in possesso del solo titolo di studio idoneo all'accesso alla classe di concorso.
- **Fascia III (In ulteriore subordine):** Candidati privi dei titoli di studio ordinari, selezionati in base a criteri di sussidiarietà e priorità stabiliti autonomamente dalla scuola.

Quali passaggi deve compiere la scuola prima di pubblicare un interpello?

Il Dirigente Scolastico non può agire in modo diretto o discrezionale. Deve seguire una sequenza rigida tramite il sistema informativo **SIDI**:

1. **Verifica interna:** Accertare formalmente l'assenza di candidati convocabili o la mancata accettazione nelle proprie graduatorie d'istituto.
2. **Consultazione telematica:** Verificare l'esaurimento delle graduatorie delle altre scuole della provincia in ordine di viciniorità tramite le apposite funzioni tecniche del SIDI.
3. **Decreto di indizione:** Procedere alla pubblicazione dell'interpello solo dopo aver constatato il totale esaurimento dei canali precedenti.

Dove vengono pubblicati gli avvisi di interpello?

La diffusione deve avvenire obbligatoriamente e contemporaneamente attraverso due canali ad evidenza pubblica:

- Sul ****sito internet istituzionale**** della scuola che emana l'avviso.
- Sul ****sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale (USP)**** competente, all'interno di un'apposita sezione dedicata alla raccolta telematica.

Quali elementi essenziali deve contenere il bando di interpello?

Per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, l'avviso deve indicare obbligatoriamente:

- L'esatta specificazione della supplenza: **data di inizio, durata, orario settimanale e sede di servizio**.
- I titoli di accesso necessari ed eventuali criteri di priorità per candidati privi di titolo ordinario.
- Le modalità e i termini perentori per presentare l'istanza utilizzando il modello predisposto dalla scuola.
- Le modalità e i termini di riscontro alla convocazione, fermo restando l'obbligo di **presa di servizio entro 24 ore** dall'accettazione.
- Il richiamo espresso alle sanzioni previste dall'articolo 15 dell'Ordinanza Ministeriale.
- L'informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003).

Esistono deroghe al contenuto minimo dell'avviso?

Sì, ma esclusivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Per la sostituzione immediata di un docente titolare assente per un periodo pari o inferiore a **10 giorni**, i Dirigenti Scolastici possono attivare le procedure di interpello in via preventiva. In questa specifica ipotesi, l'avviso può omettere l'indicazione di data di inizio, durata, orario settimanale e sede di servizio.

Chi non può partecipare alle procedure di interpello?

La partecipazione è **tassativamente vietata** a coloro che:

- Sono già in possesso di un contratto a tempo determinato per lo stesso periodo.
- Sono già stati individuati come destinatari di una supplenza e sono in attesa della firma del contratto.
- Sono stati assunti a tempo determinato su posti comuni della secondaria tramite i concorsi DD.DD.GG. n. 2575/2023, n. 3059/2024 o n. 2939/2025, qualora vi abbiano preso parte senza possedere l'abilitazione.
- Sono destinatari di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo (Art. 4, commi 3 e 8, D.M. n. 111/2024).
- Sono destinatari delle conferme su posto di sostegno (Art. 13 dell'Ordinanza Ministeriale).

Chi è già titolare di una supplenza breve può lasciarla per un interpello?

Sì. Al personale già in servizio su una supplenza breve è espressamente fatta salva la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico in corso per accettare una supplenza a lungo termine derivante da interpello, a condizione che quest'ultima presenti una scadenza contrattuale fissata al **30/06/2027** ovvero al **31/08/2027**.

Come devono essere attestate le dichiarazioni e i titoli dal candidato?

Tutti i riscontri e le istanze devono contenere le necessarie dichiarazioni rese nella forma di autocertificazione, ai sensi del **D.P.R. n. 445/2000**. L'aspirante deve indicare esplicitamente il possesso dei requisiti e gli estremi di conseguimento dei titoli per consentire il controllo di veridicità da parte della scuola.

Quali vincoli contrattuali e obblighi di trasparenza si applicano?

I contratti stipulati tramite interpello sono interamente soggetti ai medesimi vincoli e criteri stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale, incluse le sanzioni previste dall'**articolo 15** della medesima ordinanza. Inoltre, l'istituzione scolastica ha l'obbligo giuridico di pubblicare gli esiti dell'individuazione del supplente all'**Albo d'istituto**, garantendo la trasparenza e la conformità con la disciplina sulla protezione dei dati personali.